

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO (ART.2, LETT. O))

A. LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

Le procedure per l'attivazione di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, sono riportate nella tabella sottostante. Si è individuato il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione delle procedure in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica. Tali procedure si applicano nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo.

LIVELLO di ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	SEMAFORO
NESSUNA ALLERTA	Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.	VERDE
PRIMO LIVELLO	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	ARANCIO
SECONDO LIVELLO	Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	ROSSO

**NON
ATTIVAZIONE
DEL LIVELLO
SUCCESSIVO
A QUELLO IN
VIGORE**

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)	Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti; 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.	
--	---	--

Nella procedura descritta si intende per concentrazione di PM₁₀ la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle.

Le misure temporanee si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni interessati, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM₁₀ (50 µg/m³) riportato nella tabella precedente.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente (o solo lunedì e giovedì) da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia ed ARPA Lombardia.

L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM₁₀ rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

B. LE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE

Le misure temporanee omogenee a carattere locale si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, attuativa del presente provvedimento, da parte dei Comuni interessati.

Le misure temporanee omogenee sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀ registrato dalle stazioni di rilevamento.

Le misure temporanee omogenee di 1° livello sono:

- b.1 Limitazione all'utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso dalle 8.30 alle 12.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico);
- b.2 Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016;
- b.3 Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- b.4 Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- b.5 Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- b.6 Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- b.7 Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- b.8 Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

- b.9 Estensione delle limitazioni per le autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe ed esclusioni previste sono le medesime individuate al punto b.1;
- b.10 Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in

base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016.

C. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le misure temporanee omogenee di cui al presente Allegato 2 si applicano nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14, di seguito riportati in elenco (dati ISTAT 2014):

N	COD ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	POPOLAZIONE 2014
1	03015146	MILANO	MILANO	1.337.155
2	03017029	BRESCIA	BRESCIA	196.058
3	03108033	MONZA	MONZA E DELLA BRIANZA	122.367
4	03016024	BERGAMO	BERGAMO	119.002
5	03013075	COMO	COMO	84.687
6	03012026	BUSTO ARSIZIO	VARESE	82.518
7	03015209	SESTO SAN GIOVANNI	MILANO	81.490
8	03012133	VARESE	VARESE	80.857
9	03015077	CINISELLO BALSAMO	MILANO	75.191
10	03018110	PAVIA	PAVIA	72.205
11	03019036	CREMONA	CREMONA	71.657
12	03018177	VIGEVANO	PAVIA	63.442
13	03015118	LEGNANO	MILANO	60.451
14	03012070	GALLARATE	VARESE	52.850
15	03015182	RHO	MILANO	50.496
16	03020030	MANTOVA	MANTOVA	48.747
17	03097042	LECCO	LECCO	48.141
18	03015081	COLOGNO MONZESE	MILANO	47.942
19	03015166	PADERNO DUGNANO	MILANO	46.951
20	03108028	LISSONE	MONZA E DELLA BRIANZA	44.870
21	03098031	LODI	LODI	44.769
22	03108039	SEREGNO	MONZA E DELLA BRIANZA	44.500
23	03015189	ROZZANO	MILANO	42.593
24	03108023	DESIO	MONZA E DELLA BRIANZA	41.684
25	03013041	CANTU'	COMO	39.995
26	03012119	SARONNO	VARESE	39.437
27	03108019	CESANO MADERNO	MONZA E DELLA BRIANZA	38.203
28	03015195	SAN GIULIANO MILANESE	MILANO	37.987
29	03015175	PIOTTELLO	MILANO	36.912
30	03015027	BOLLATE	MILANO	36.264
31	03108027	LIMBIATE	MONZA E DELLA BRIANZA	35.258
32	03015093	CORSICO	MILANO	35.233
33	03015205	SEGRATE	MILANO	34.908
34	03108012	BRUGHERIO	MONZA E DELLA BRIANZA	34.315
35	03015070	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MILANO	33.009
36	03015002	ABBIATEGRASSO	MILANO	32.409
37	03015192	SAN DONATO MILANESE	MILANO	32.221

Le misure temporanee omogenee di cui al presente Allegato 2 possono essere applicate ad **ulteriori Comuni** in caso di adesione volontaria che dovrà essere comunicata a Regione

Lombardia, anche ai fini dell'inserimento nell'applicativo informatico per la gestione degli episodi di perdurante accumulo di PM10. A tal proposito Regione Lombardia, ANCI e i Comuni capoluogo di provincia promuovono l'adesione volontaria da parte dei Comuni cercando di applicare – laddove possibile – il criterio della continuità territoriale al fine di evitare le c.d. *“macchie di leopardo”*.

D. ATTIVITA' DI CONTROLLO

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui al presente Allegato 2 sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dalla d.G.R. n. 5656/2016.

I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato 2 sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni.